



Comune di Castel Focognano

(Provincia di Arezzo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. **52** del 14-10-2019

COPIA CONFORME

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE.

L'anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di ottobre alle ore 18:00 nella Sala delle adunanze del Palazzo Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità previste per legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello i componenti del Consiglio:

RICCI LORENZO	P	AGOSTINI KATIA	P
ROSINI MARCO	P	BORRI ANDREA	P
CAVALLUCCI PAOLO	P	SESTINI MASSIMILIANO	P
PIETRINI GIUSEPPE	P	INNOCENTI MORENO	P
Sassoli Dario	P	GAMBINERI CHRISTIAN	P
BARTOLINI LORENZO	P	RUSSO CIRO	P
CHIANUCCI ROSETTA	P		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

Risultato della votazione:

Favorevoli: 9
Contrari: 4
Astenuiti: 0

Presiede l'adunanza il Sindaco
Assiste il segretario comunale

LORENZO RICCI
dr. DIEGO FODERINI

incaricato della redazione del processo verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE.**

VISTA la proposta n. 54 del 10-10-2019,
sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 da RIALTI FILIPPO per espressione del parere di regolarità tecnica
sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 da CORAZZESI LORENA per espressione del parere di regolarità tecnica
e dal responsabile del servizio finanziario CORAZZESI LORENA per espressione del parere di regolarità contabile;

CON la seguente votazione:

Favorevoli: 9
Contrari: 4
Astenuti: 0;

CON separata votazione per l'immediata eseguibilità ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

Favorevoli: 9
Contrari: 4
Astenuti: 0;

IL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO

Il Sindaco comunica il rinvio del punto 6): "ADESIONE ALLA FONDAZIONE POLO UNIVERSITARIO ARETINO." per verificarne la compatibilità con i precedenti atti di programmazione dell'Ente.

Il Sindaco chiede all'assessore Giuseppe Pietrini di illustrare l'argomento.

L'assessore Pietrini Giuseppe introduce l'argomento.

Il Capogruppo del Gruppo consiliare di minoranza "FARE COMUNE CASTEL FOCOGNANO" Christian Gambineri da lettura della dichiarazione di voto del proprio Gruppo:

"Dichiarazione di voto riferito al punto n. 7 all'odg del Consiglio Comunale del 14.10.19

Il Regolamento che viene posto in votazione in questa seduta consiliare va a regolarizzare i lavori che singoli cittadini, imprese e/o associazioni intendono praticare in forma di volontariato a titolo gratuito sotto la supervisione e il controllo dell'ente comunale, venendo però coperti da regolare assicurazione contro gli infortuni.

Con la nostra dichiarazione di voto pongo ai colleghi consiglieri una riflessione, quello che il regolamento in questione chiama "volontariato" nella pratica è "lavoro a gratis" e il "lavoro gratuito" non è normato dalla giurisdizione italiana, in poche parole è illegale.

Con l'approvazione di questo regolamento si rischia di lasciare in eredità agli amministratori di domani vertenze sindacali che, alla luce dell'attuale normativa, verranno sicuramente vinte, per questo motivo il gruppo consiliare Farecomune esprime il più convinto e perentorio voto contrario."

Il Capogruppo del Gruppo consiliare di minoranza “CIVICAMENTE L'ORA DEL CAMBIAMENTO” *Ciro Russo esprime perplessità sul regolamento ritenendo che si tratti di attività lavorativa.*

RICHIAMATI:

- l'art. 118, comma 4 della Costituzione, ai sensi del quale *"Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"*;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) ed in particolare l'art. 3, comma 5, per il quale *"I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali."*;

VISTO lo Statuto comunale ed in particolare:

- l'art. 4 "Funzioni del Comune di Castel Focognano" che dispone: *"1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi con interventi sostenibili e ne promuove lo sviluppo. 2. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione. 3. Il Comune può esercitare, inoltre, eventuali funzioni delegategli da altri organismi, sia in forma temporanea che permanente. 4. Obiettivi preminenti del Comune sono lo sviluppo economico e sociale, finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini."*;
- l'art. 36 "Partecipazione dei cittadini" che dispone: *"1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti coloro che vivono stabilmente nel suo territorio all'attività politica amministrativa, economica e sociale della Comunità; considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico a tale attività. 2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione di tutti gli interessati, singoli o associati, appartenenti a tutte le categorie sociali ed economiche e del volontariato. 3. Ai fini di cui al comma precedente il Comune favorisce: a) le assemblee e consultazioni di zona sulle principali questioni di scelta; b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti. 4. Il Comune garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi."*;
- l'art. 37 bis "Associazionismo e Volontariato" che dispone: *"1. Il Comune riconosce, promuove e favorisce lo sviluppo dell'associazionismo e del volontariato quali strumenti fondamentali di sviluppo della persona, di espressione dei valori di libertà, di solidarietà e di progresso civile. 2. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa. 3. La Giunta Comunale può, altresì, mettere a disposizione delle associazioni a titolo di contributi in natura, beni o servizi in modo gratuito. 4. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità. 5. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento. 6. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in danaro o in natura dall'Ente devono redigere nei tempi indicati nell'atto di concessione, apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego. 7. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento delle finalità della vita personale, civile, sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente. Tali associazioni possono usufruire dei contributi di cui ai commi precedenti. 8. Il Comune potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni. 9. Il Comune*

garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di interesse generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita.”;

ATTESO CHE, ai sensi degli artt. 1 e 2 della Legge n. 266/1991 (Legge quadro sul volontariato), il volontariato, nell'espressione delle sue organizzazioni, si attiva per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, educativo, civile e culturale, attraverso quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro a favore di singole persone, nuclei o gruppi;

CONSIDERATA l'opportunità di favorire l'apporto dei cittadini volontari allo svolgimento delle attività e dei servizi gestiti dal Comune e diretti al conseguimento di finalità di interesse pubblico disciplinando con specifico regolamento le modalità di impiego dei volontari stessi;

ESAMINATO il testo del “Regolamento comunale per lo svolgimento di attività di volontariato nelle strutture e nei servizi del Comune di Castel Focognano”, che disciplina i rapporti tra i volontari e l'Amministrazione per lo svolgimento delle attività di volontariato nelle strutture e nei servizi dell'Ente, di seguito trascritto a costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, quindi, considerata l'alta valenza sociale e per l'interesse pubblico, di approvare il “Regolamento comunale per lo svolgimento di attività di volontariato nelle strutture e nei servizi del Comune di Castel Focognano”;

DELIBERA

1) **Di approvare**, per le motivazioni espresse in premessa, il “Regolamento comunale per lo svolgimento di attività di volontariato nelle strutture e nei servizi del Comune di Castel Focognano”, nel testo di seguito trascritto a costituirne parte integrante e sostanziale.

2) **Di disporre** la pubblicazione del Regolamento, successivamente alla sua entrata in vigore, secondo quanto previsto dall'art. 13 del vigente Statuto comunale, nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente a norma del D.Lgs. n. 267/2013.

3) **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.



Comune di Castel Focognano

(Provincia di Arezzo)

www.comune.castel-focognano.ar.it

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI

DEL COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento. Principi generali, obiettivi e finalità.

Art. 2 – Ambiti di intervento.

Art. 3 – Modalità di svolgimento delle attività.

Art. 4 – Obblighi dell'Amministrazione. Copertura assicurativa.

Art. 5 – Albo dei volontari: iscrizione, cancellazione, tenuta e pubblicità.

Art. 6 – Avviso pubblico per l'iscrizione all'albo dei volontari.

Art. 7 – Obblighi dei volontari.

Art. 8 – Partecipazione di gruppi informali, associazioni, organizzazione di volontariato e imprese.

Art. 9 – Entrata in vigore e pubblicità.

Art. 10 - Disposizioni transitorie e finali.

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO - PRINCIPI GENERALI, OBIETTIVI E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina la partecipazione in forma volontaria di singoli cittadini, di gruppi spontanei informali, di associazioni regolarmente e formalmente costituite e di imprese alla realizzazione di servizi e interventi di interesse generale, che l'amministrazione comunale intende promuovere e favorire.

2. L'attività di volontariato è libera, personale, spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, e svolta esclusivamente per fini di solidarietà. Ogni cittadino può intraprendere, in piena autonomia, tale attività a beneficio di singole persone e della comunità locale, mettendo a disposizione il proprio tempo libero e le proprie capacità.

3. Il Comune di Castel Focognano riconosce, in ossequio al principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, il ruolo del volontariato quale forma di solidarietà sociale, di sinergia tra pubblico, privato e terzo settore.

4. L'amministrazione comunale, con l'adozione del presente regolamento, persegue la duplice finalità di:

- favorire la convivenza civile, la partecipazione e la coesione sociale, valorizzando il contributo volontario dei cittadini e dei vari attori sociali presenti sul territorio per la tutela e la promozione del benessere della comunità locale;
- integrare, migliorare e qualificare, attraverso l'apporto del volontariato, i servizi resi ai cittadini.

5. Le attività di volontariato disciplinate dal presente regolamento non hanno carattere sostitutivo di strutture o servizi di competenza del comune o di funzioni attribuite al personale dipendente del medesimo; tali attività, anche se svolte in forma continuativa, rivestono carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazione lavorativa nei confronti dell'amministrazione comunale.

6. Per quanto espresso al precedente comma, lo svolgimento di attività di volontariato non potrà assumere, dichiaratamente o tacitamente o di fatto, le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato funzionale alla struttura burocratica del comune, né potrà essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

Art. 2 – AMBITI DI INTERVENTO

1. L'attività di volontariato è prestata in relazione a tutte le attività di interesse pubblico di competenza dell'Amministrazione Comunale e non espressamente vietate o riservate ad altri soggetti dalle norme Statali e Regionali, dallo Statuto comunale e dai Regolamenti comunali.

2. Principalmente l'attività di volontariato si svolge nell'ambito della tutela e valorizzazione del patrimonio comunale attraverso la prestazione di attività di manutenzione, tutela e conservazione dei parchi pubblici e del relativo arredo, delle aiuole, dei viali, delle aree verdi, dei cortili ed adiacenze delle scuole, degli edifici pubblici e dei cimiteri.

3. La Giunta comunale ha facoltà di individuare ulteriori ambiti di intervento e di attribuire ai volontari lo svolgimento di ulteriori attività ovvero di variare la tipologia dei servizi sulla base di eventuali esigenze.

Art. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

1. Durante l'espletamento delle attività i volontari devono tenere un comportamento corretto e irreprensibile verso i cittadini, devono rispettare scrupolosamente le modalità operative stabilite e sono tenuti, infine, alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui sono ammessi.

2. I volontari che partecipano alle iniziative, sia a titolo individuale sia quali membri di associazioni o dipendenti di imprese legate all'amministrazione comunale da un rapporto convenzionale, sono coordinati nell'esecuzione delle attività dal Responsabile della 3^a Area Tecnico - Manutentiva - LL.PP., senza che ciò comporti subordinazione gerarchica o disciplinare. I rapporti tra i volontari e il Comune hanno l'obiettivo di creare le condizioni per la libera e spontanea prestazione di attività, integrando la sfera di azione del comune stesso in ambiti e materie non riconducibili alla competenza istituzionale propria dell'Ente.

3. E' fatto divieto di adibire le persone ad attività rischiose per l'incolumità fisica o psichica o che prevedano l'utilizzo, senza specifica autorizzazione, di apparecchiature o strumenti richiedenti specifiche professionalità.

4. In particolare, al Responsabile della 3^a Area Tecnico - Manutentiva - LL.PP. compete:

- accertare che i volontari siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche;
- vigilare sullo svolgimento delle attività, mediante l'adozione delle opportune direttive per l'efficacia e l'efficienza degli interventi, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti e la dignità degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- verificare i risultati delle attività anche attraverso eventuali incontri periodici;
- se necessario, valutare la compatibilità degli interventi da effettuare con la normativa in tema di lavori pubblici e con la normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

5. Preliminarmente all'attivazione della collaborazione, il Responsabile della 3^a Area Tecnico - Manutentiva - LL.PP. predispose, di comune accordo con il volontario/i volontari, il programma operativo per la realizzazione delle attività, a cui il volontario/i volontari si devono attenere per quanto riguarda le modalità e i tempi di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti necessari.

6. L'Amministrazione comunale controlla il corretto svolgimento dell'attività dei volontari ed ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario, sia singolo, sia appartenente a gruppi, associazioni, organizzazioni e imprese, qualora:

- da esse possa derivare un danno per il Comune o a persone o cose;
- vengano a mancare i presupposti e le condizioni previste dal presente regolamento;
- siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini della pubblica autorità;
- l'Amministrazione non ritenga più opportuno il servizio.

7. I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente regolamento devono essere provvisti, a cura dell'amministrazione comunale, di cartellino identificativo che, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi da parte dell'utenza e in generale della cittadinanza.

8. I mezzi e le attrezzature, se necessarie all'espletamento delle attività, sono messe a disposizione dal Comune, a propria cura e spese. I volontari sono custodi delle attrezzature loro affidate per l'espletamento delle attività e ne dispongono secondo la diligenza relativa alla propria funzione. Le attrezzature devono essere riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta concordati. Il consegnatario di attrezzature ne avrà personalmente cura fino a discarico.

L'amministrazione comunale fornisce, inoltre, a ciascun volontario, se necessario, i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta.

9. Le prestazioni eventualmente rese in orari prefissati costituiscono mere modalità del concreto svolgimento dell'attività e non costituiscono pertanto indice di subordinazione. Per garantire la necessaria programmazione delle attività, i volontari, nel caso di apporto individuale, ovvero i gruppi, le associazioni o le imprese devono impegnarsi affinché le prestazioni loro affidate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato, laddove necessario, pur mantenendo il carattere occasionale del rapporto.

10. I volontari, nel caso di apporto individuale, ovvero i gruppi, le associazioni o le imprese si devono impegnare a dare tempestiva comunicazione al responsabile comunale di riferimento delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. L'amministrazione comunale è tenuta, per converso, a comunicare tempestivamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività.

11. L'amministrazione comunale è tenuta a porre in essere le opportune agevolazioni per facilitare le attività dei volontari; per tutti i casi in cui i volontari debbano personalmente sostenere oneri per l'espletamento delle attività legate all'attuazione dei progetti definiti, è ammesso, previa autorizzazione del Responsabile della 3^a Area Tecnico - Manutentiva - LL.PP., il rimborso di spese sostenute e regolarmente documentate, purché direttamente connesse all'attività prestata, quali le spese anticipate dal volontario in nome e per conto dell'Ente per l'acquisto di beni a favore dello stesso. La liquidazione di tali spese viene effettuata su conforme provvedimento del competente ufficio comunale.

Art. 4 – OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE. COPERTURA ASSICURATIVA

1. Al Comune di Castel Focognano e, in particolare, al Responsabile della 3^a Area Tecnico - Manutentiva - LL.PP., spetta la valutazione del rischio connesso allo svolgimento della specifica attività, nonché tutti gli adempimenti connessi al D.Lgs. n. 81/2008.

2. I cittadini che prestano la propria opera a norma del presente regolamento sono assicurati, con onere a carico dell'amministrazione comunale, contro i rischi di infortunio, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle attività di volontariato loro affidate. Gli adempimenti spettanti al Comune previsti dal presente comma fanno capo al Responsabile della 1^a Area Amministrativo - Contabile.

3. Nel caso di volontari appartenenti a gruppi, associazioni, organizzazioni o imprese, nell'ambito delle convenzioni di cui al successivo art. 7 del presente regolamento, le parti possono concordare che l'onere della copertura assicurativa sia posto a carico del soggetto terzo cui i volontari appartengono.

4. L'amministrazione comunale è comunque esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari.

Art. 5 – ALBO DEI VOLONTARI: ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE, TENUTA E PUBBLICITA'

1. E' istituito presso il Comune di Castel Focognano l'Albo dei Volontari, a cui sono iscritti tutti i cittadini che, volendo prestare la propria opera di volontariato, abbiano presentato specifica domanda di iscrizione e siano in possesso dei requisiti di cui al terzo comma.

2. La domanda di ammissione deve essere presentata in forma scritta e deve indicare i dati anagrafici, il titolo di studio, la professione esercitata, il possesso o meno della patente di guida

(specificando quale), l'attività che è disponibile a svolgere e l'accettazione incondizionata del presente Regolamento.

3. I singoli cittadini interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:

a) essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione europea o cittadino di altri Paesi dimorante anche solo momentaneamente nel territorio comunale;

b) età non inferiore ad anni 18;

c) assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne, provvedimenti di interdizione o sottoposizione a misure che escludano, secondo la normativa vigente, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione e l'accesso all'impiego presso la medesima.

Per particolari e specifiche attività, che richiedono particolari competenze, attitudini o predisposizioni, l'Ente si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti.

4. Le domande di iscrizione sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione al protocollo del Comune da parte della Giunta comunale, che provvede ad approvare la richiesta dei volontari idonei, disponendone l'iscrizione all'Albo. In caso di accertamento negativo dei requisiti, l'Ente comunica al candidato il diniego dell'iscrizione.

5. I volontari inseriti nell'albo comunale vengono impiegati in base a un piano concordato con gli stessi, tenuto conto della disponibilità, capacità e potenzialità dei singoli e delle relative attitudini e pregresse esperienze personali.

6. La cancellazione dall'albo dei volontari è disposta al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- per rinuncia espressa del volontario presentata all'Ente in forma scritta;
- per accertata inidoneità del volontario o sopravvenuta mancanza delle condizioni di cui ai precedenti commi o qualora l'iscritto per due anni consecutivi non presti alcuna attività di volontariato;
- per accertato e comprovato inadempimento da parte del volontario nello svolgimento delle attività al medesimo assegnate.

7. L'iscrizione all'Albo comunale del singolo volontario non esclude l'essere socio iscritto ad associazioni di volontariato.

8. L'Albo dei volontari è tenuto e aggiornato dal Responsabile della 1^a Area Amministrativo - Contabile. L'Albo è pubblico ed è reso noto sul sito internet del Comune.

Art. 6 – AVVISO PUBBLICO PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI VOLONTARI

1. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con questo Ente, il Responsabile della 1^a Area Amministrativo - Contabile pubblica sul sito web un avviso nel quale sono indicati i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'Albo dei volontari.

2. Il bando è aperto e non ha scadenza.

Art. 7 – OBBLIGHI DEI VOLONTARI

1. I volontari si impegnano a:

- svolgere le attività esclusivamente per fini di partecipazione attiva alla vita della comunità e di solidarietà, in forma gratuita, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;

- operare nell'ambito dei programmi delineati dall'amministrazione in forma coordinata con il Responsabile della 3^ Area Tecnico - Manutentiva - LL.PP., assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito;
- operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività, nonché nel pieno rispetto delle funzioni e del ruolo degli uffici e del personale comunale con i quali entrano in relazione;
- partecipare ai percorsi di formazione che vengano eventualmente organizzati dall'amministrazione comunale per favorire le migliori condizioni di svolgimento delle attività.

Art. 8 - PARTECIPAZIONE DI GRUPPI INFORMALI, ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARI ED IMPRESE

1. La partecipazione di gruppi informali, aggregazioni sociali anche non riconosciute, associazioni e organizzazioni di volontariato e di imprese avviene sulla base di singole specifiche convenzioni disciplinanti lo svolgimento delle attività e la definizione, in particolare:

- delle attività da affidare ai volontari;
- il numero e le caratteristiche dei volontari;
- le modalità e i tempi di realizzazione delle attività;
- l'impegno da parte del soggetto terzo (gruppo, associazione, organizzazione, impresa) a operare in forma coordinata con il Responsabile della 3^ Area Tecnico - Manutentiva - LL.PP. nell'ambito dei programmi dell'amministrazione comunale, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento;
- la facoltà dell'amministrazione di interrompere in qualsiasi momento la collaborazione instaurata, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e/o inadempimento.

2. Le convenzioni di cui al primo comma sono stipulate nel rispetto di quanto disposto dalla normativa statale e regionale di settore e dei principi fissati dal presente regolamento.

Art. 9 – ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA'

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.
2. Il Regolamento è pubblicato nel sito web dell'Ente a tempo indeterminato.

Art. 10 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento troveranno applicazione le norme vigenti in materia.

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

**IL PRESIDENTE
RICCI LORENZO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. FODERINI DIEGO**

PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. **1528**

La presente deliberazione:

- è stata pubblicata in data odierna nel sito istituzionale di questo Comune <http://www.comune.castel-focognano.ar.it/> "Albo Pretorio", ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, per rimanervi per 15 giorni consecutivi accessibile al pubblico così come disposto dal comma 2 dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Castel Focognano, lì **17-10-2019**

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE